

Codice A1707B

D.D. 7 maggio 2020, n. 258

L.R. 12/2016, L.R. 1/2019 - D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 - Impegno di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520/2021 in favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare alle Amministrazioni locali per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.



ATTO N. DD-A17 258

DEL 07/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: L.R. 12/2016, L.R. 1/2019 - D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 - Impegno di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520/2021 in favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare alle Amministrazioni locali per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

Vista la legge regionale n. 12 del 13.06.2016 “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, che è stata pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016;

considerato che con l’articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

considerato che l’art. 3, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 12 del 2016, prevede che “In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all’articolo 25 bis, comma 5 della L.R. 56/1977, come inserito dall’articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio regionale di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nella medesima missione e nel medesimo programma”;

vista la D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020 relativa a “Legge regionale 12/2016. Approvazione, per l’anno 2020, dei criteri per la concessione dei contributi regionali ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi”;

preso atto che con la deliberazione n. 1-1310 del 02.05.2020 di cui al punto precedente, la Giunta regionale deliberava tra l'altro:

- di destinare per il bando per l'anno 2020 un contributo regionale fino ad un massimo di 97.588,96 euro per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;
- di dare atto che l'onere di euro 97.588,96, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:

per euro 47.588,96 quali risorse finanziarie non utilizzate con il bando 2019, accertate con D.D. n. 210 del 21.04.2020, di cui alla DGR n. 37-718 del 17.12.2019, a cui si è dato copertura finanziaria con l'impegno n. 3307/2020 assunto sul capitolo di spesa 240520/2020 (Missione 16 – Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/12/2019;

per euro 50.000,00 con lo stanziamento (di euro 100.000,00) iscritto in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 – Programma 1601);

- di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile - l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e delle istruzioni operative e l'adozione del provvedimento di spesa;

vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

preso atto dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (D.D. n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la comunicazione prot. n. 7660/2020/A1700A del 09 aprile 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura autorizza il Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 50.000,00 per il bando 2020 per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa 240520/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

ritenuto pertanto di impegnare euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021 - in favore di ARPEA (cod. beneficiario 139952) via Bogino n. 23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da erogare alle Amministrazioni locali, ai sensi della Legge regionale 12 del 13.06.2016 ed in attuazione della D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020, per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 50.000,00

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.2.04.01.02.016
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

stabilito che la liquidazione di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520/2021 in favore di ARPEA, verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, nell’esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

stabilito che con successivo provvedimento si autorizzerà l’ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all’erogazione del contributo regionale di € 50.000,00 alle Amministrazioni locali del Piemonte che verranno individuate con successive determinazioni dirigenziali del Settore Strutture delle Imprese agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli

stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 26;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000;
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

determina

- di impegnare euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021 - in favore di ARPEA (cod. beneficiario 139952) via Bogino n. 23 in Torino - C.F. 97694170016 - quale contributo regionale da erogare alle Amministrazioni locali, ai sensi della Legge regionale 12 del 13.06.2016 ed in attuazione della D.G.R. n. 1-1310 del 02.05.2020, per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 50.000,00

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- - - Conto finanziario: U.2.04.01.02.016
 - Cofog: 04.2
 - Transazione Unione Europea: 8
 - Ricorrente: 4
 - Perimetro sanitario: 3
- di stabilire che la liquidazione di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 240520/2021 in favore di ARPEA, verrà effettuata, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili,

nell'esercizio finanziario 2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte;

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, di provvedere all'erogazione del contributo regionale di € 50.000,00 alle Amministrazioni locali del Piemonte che verranno individuate con successive determinazioni dirigenziali del Settore Strutture delle Imprese agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Moreno Soster